



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
100	19-07-2022

OGGETTO:	MISURE DI SAFETY E SECURITY MANIFESTAZIONE "MASSA DI MARINA DI MASSA AIR SHOW 2022" - 23 E 24 LUGLIO 2022.
-----------------	--

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

Premesso che l'AERO CLUB LUCCA "CARLO DEL PRETE" organizzerà, con l'apporto del Comune di Massa quale soggetto promotore, la manifestazione "MASSA DI MARINA DI MASSA AIR SHOW 2022" che si terrà presso Piazza Bad Kissingen, relative adiacenze e litorale antistante nei giorni:

- sabato 23/07/2022 dalle 16:00 alle 18:30 (giornata di prove air show)
- domenica 24/07/2022 dalle 16:00 alle 18:30 (giornata evento air show);

Dato atto che si rende necessario adottare misure di safety e di sicurezza per garantire la sicurezza della manifestazione;

Richiamati i contenuti della Relazione tecnica di coordinamento per le misure di safety e security dell'evento redatta dal soggetto organizzatore e dal tecnico incaricato della consulenza, Ing. Massimo Bertoloni, con particolare riferimento al paragrafo 3.5 DIVIETI;

Viste e considerate:

- le direttive del Ministero dell'Interno;
- le direttive impartite dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica;
- le risultanze della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 14 luglio u.s. – verbale n. 2/2022;
- l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, depositata in bozza e parte integrante del verbale sopra richiamato;
- la Relazione tecnica di coordinamento per le misure di safety e security;

Dato atto che per la realizzazione dell'evento vengono applicate le direttive sopra richiamate e che i tecnici competenti predispongono le relative relazioni ed attestazioni, nonché certificazioni circa il rispetto delle suddette prescrizioni, asseverando il rispetto delle disposizioni impartite in sede di riunione;

Considerato che parte delle misure indicate saranno rese esecutive con specifiche ordinanze del Comandante della Polizia municipale, per quanto concerne la sicurezza stradale, e della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, per quanto riguarda la sicurezza in mare dell'area interessata dall'evento;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la sicurezza della manifestazione "MARINA DI MASSA AIR SHOW 2022" in occasione della quale è prevista la partecipazione di un numero elevato di persone, adottare apposita ordinanza tesa a disciplinare i seguenti specifici divieti:

- divieto di lasciare incustoditi oggetti di qualsiasi genere ;
- divieto di occupazione degli spazi in uso per la manifestazione con strutture temporanee che non siano quelle previste nell'ambito della documentazione tecnica di riferimento;
- divieto per gli esercizi commerciali interni all'area della manifestazione di vendita di bottiglie di vetro e lattine contenenti acqua, bevande varie o alcolici, che possano essere trasportate;
- divieto di uso di bottiglie di vetro e lattine contenenti acqua, bevande varie o alcolici da parte degli spettatori all'interno dell'area della manifestazione;

Ravvisata inoltre la necessità di regolamentare l'accesso alla spiaggia libera comunale adiacente Piazza Bad Kissingen, interessata dall'evento, ed al Pontile di Marina di Massa;

Considerato che l'utilizzo dei contenitori di vetro e lattine ed il loro deposito incontrollato possono comportare un serio pericolo per l'incolumità pubblica, per tutti coloro che si recano nei luoghi dell'evento e nelle aree immediatamente limitrofe, sia durante la manifestazione, sia nei momenti immediatamente successivi, in particolare per quelli di vetro che, frantumati, possono arrecare lesioni personali, anche di grave entità;

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa ed in particolare l'articolo 61, il quale prescrive il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, in contenitori di vetro e/ o lattine, tutti i giorni dalle ore 22:30 sino alla chiusura dell'esercizio, nonché le norme in materia di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, in occasione dell'evento, a tutela del preminente interesse di salvaguardia dell'incolumità e sicurezza pubblica, vietando, nel perimetro della manifestazione, come delimitato nell'allegato A) al presente atto, nei giorni 23 e 24 luglio, dalle 14:00 e fino alle ore 20:00:

- a) la vendita per asporto ed il consumo itinerante di bevande alcoliche e altre bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, anche dispensate da distributori automatici;
- b) il consumo e la detenzione di bevande, alcoliche e non, racchiuse in contenitori di vetro o lattine;
- c) il divieto di lasciare incustoditi oggetti di qualsiasi genere;
- d) il divieto di occupazione degli spazi in uso per la manifestazione con strutture temporanee che non siano quelle previste nell'ambito della documentazione tecnica di riferimento;

Ravvisata la necessità, nei medesimi giorni ed orari, interdire l'accesso al Pontile di Marina di Massa;

Ritenuto inoltre di vietare l'accesso alla spiaggia libera comunale adiacente Piazza Bad Kissingen, interessata dall'evento, a partire dalle ore 7:00 del giorno 23 luglio e fino alle ore 12:00 del 25 luglio 2022;

Considerato opportuno, per ragioni di sicurezza, vietare il noleggio e, più in generale, la concessione in uso – anche gratuito – di natanti di qualunque tipo da parte delle attività ricomprese nell'arenile adiacente all'area marina interessata dall'evento, come identificata nell'allegato B), che interessa il litorale per la distanza di 2 km a partire da Piazza Bad Kissingen, in entrambe le direzioni;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- la Circolare del Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018, prot. n. 11001/1/110 “ Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”;
- l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comma 7 bis , che testualmente recita: “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta)giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;
- l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Sig. Prefetto;

Dato atto inoltre che, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile, il presente provvedimento è reso noto mediante idonee forme di pubblicità;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un ragionevole e proporzionale bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l'interesse alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, in occasione della manifestazione "MARINA DI MASSA AIR SHOW 2022":

1) è fatto divieto a chiunque, nei giorni 23 e 24 luglio 2022, dalle 14:00 e fino alle ore 20:00, nel perimetro della manifestazione, come delimitato nell'allegato A) al presente atto:

a) la vendita per asporto ed il consumo itinerante di bevande alcoliche e altre bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, anche dispensate da distributori automatici;

b) il consumo e la detenzione di bevande, alcoliche e non, racchiuse in contenitori di vetro o lattine;

c) il divieto di lasciare incustoditi oggetti di qualsiasi genere;

d) il divieto di occupazione degli spazi in uso per la manifestazione con strutture temporanee che non siano quelle previste nell'ambito della documentazione tecnica di riferimento;

2) i divieti di cui al precedente punto, lettera a) e b) non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali;

3) è fatto divieto, nei giorni 23 e 24 luglio, dalle 14:00 e fino alle ore 20:00, accedere al Pontile di Marina di Massa, ad esclusione dei soggetti espressamente autorizzati;

4) è fatto divieto, a partire dalle ore 7:00 del giorno 23 luglio e fino alle ore 12:00 del 25 luglio 2022, accedere alla spiaggia libera comunale adiacente Piazza Bad Kissingen, interessata dall'evento; restano esclusi dall'interdizione i soggetti muniti di autorizzazione;

5) è fatto divieto, alle attività ricomprese nell'arenile adiacente all'area marina interessata dall'evento, come identificata nell'allegato B), che interessa il litorale per la distanza di 2 km a partire da Piazza Bad Kissingen, in entrambe le direzioni, nei giorni 23 e 24 luglio 2022, dalle 14:00 e fino alle ore 20:00, noleggiare e, più in generale, concedere in uso - anche gratuito - natanti di qualunque tipo.

AVVERTE CHE

- eventuali danni a persone e/ o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;

- l'inosservanza dei divieti di cui ai punti a) e b) della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'articolo 50 comma 7-bis.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n.48, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n.689;

- in caso di inosservanza degli ulteriori divieti previsti dal presente provvedimento, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 euro a € 500,00 a norma dell' art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000;

- il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Giuliano Vitali, in qualità di Comandante della Polizia Municipale;
- la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare il presente provvedimento.

DISPONE

1) di incaricare la Polizia Municipale, l'U.O. Attività produttive, il Servizio LL.PP. e il Servizio Demanio e Patrimonio, ciascuno in relazione alle proprie competenze, di curare gli adempimenti per l'attuazione della presente ordinanza;

2) di incaricare l'U.O. URP e Stampa di assicurare l'immediata informazione e conoscibilità del presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nonché la più ampia divulgazione tramite gli organi di informazione quali stampa, televisioni locali, social media, quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 3 della l. 241/90;

3) di trasmettere il presente provvedimento a:

- Prefettura UTG di Massa Carrara;
- Questura di Massa Carrara;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa Carrara;
- Comando Provinciale VV.FF. di Massa Carrara;
- Comando di Polizia Municipale;
- Servizio LL.PP. e Servizio Demanio e Patrimonio;
- U.O. Attività Produttive;
- U.O. U.R.P. e Stampa.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni sessanta o centoventi decorrenti dalla piena conoscenza dello stesso.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa